

Codice A1419A

D.D. 10 marzo 2022, n. 392

Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.



ATTO DD 392/A1419A/2022

DEL 10/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno Autorizzazione all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001.

Premesso che:

il Presidente dell'Associazione "Pubblica Assistenza Croce di Collegno" con sede in Collegno, Via Fratelli Tampellini n. 2, C.F. 06786300019, ha presentato istanza di iscrizione dell'Associazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001, acquisita al prot. n. 2824 del 07/03/2019, con atto a rogito del dott. Daniele Calcagnile, notaio in Collegno, rep. n. 3547 del 18/01/2019, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Rivoli il 01/02/2019 al n. 878 serie 1T;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 6595 del 28/05/2019, con cui Regione Piemonte richiedeva alcune modifiche statutarie e integrazioni documentali;

visto il mancato riscontro e la comunicazione di preavviso di diniego prot. n. 39554 del 09/11/2021, inviata a mezzo PEC, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

vista la comunicazione acquisita al prot. n. 40791 del 17/11/2021 con la quale l'Associazione comunicava di aver dato mandato al notaio ai fini dell'adeguamento dello statuto secondo quanto richiesto;

visto il riscontro acquisito al prot. n. 1667 del 18/01/2022 con il quale è stato trasmesso l'atto, in accoglimento dei rilievi mossi dall'Amministrazione, a rogito del dott. Lorenzo Bigiotto, notaio in Torino, rep. n. 6881 del 17/12/2021, registrato a Torino il 24/12/2021 al n. 64005 Serie 1T;

l'Associazione anzidetta ha tra i suoi scopi principali “ l'affermazione dei valori della solidarietà sociale per al realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela”, come meglio descritto e precisato all'art. 3 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11.09.2017, da quanto precisato nel rogito di cui sopra, l'Associazione risulta in possesso della disponibilità patrimoniale pari ad € 15.000,00 (euro quindicimilavirgola zero zero);

preso atto che il Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari, contattato al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Associazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, con nota prot. n. 3973 del 03/02/2022, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al numero 1539 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce di Collegno” con sede in Collegno. Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Statuto.pdf

Allegato 


¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



ALLEGATO B AL REPERTORIO NUMERO 6881/5816

STATUTO P.A. CROCE DI COLLEGNO

Approvato dal Consiglio del 18/01/2019

Statuto P.A. Croce di Collegno	NOTE E OSSERVAZIONI
<p>Titolo I – Profili generali</p> <p>Art. 1 – Denominazione, sede e emblema</p> <p>costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce di Collegno organizzazione di volontariato" Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, denominabile "P.A. CROCE DI COLLEGNO ODV", con sede in Collegno (TO), via Fratelli Tampellini n. 2 con Codice Fiscale 06786300019. L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato) che costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni rivolte al pubblico in qualsivoglia segno distintivo che l'associazione intenderà adottare.</p> <p>L'emblema dell'associazione è costituito da una croce greca avente quattro bracci di pari lunghezza, due di colore verde e due di colore rosso, al centro della croce vi è la raffigurazione della cartina geografica della regione Piemonte di colore bianco. Il logo nella parte superiore porta la scritta "P.A. CROCE DI COLLEGNO".</p>	
<p>Art. 2 – Principi associativi fondamentali</p> <p>Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.</p> <p>Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.</p> <p>Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.</p> <p>Attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.</p>	<p>Riferimento art.4 e 5 Codice Terzo Settore (CTS)</p> 
<p>Art. 3 - Scopi associativi</p> <p>Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della</p>	

persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;
 - d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità.
- a. assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - b. collaborare con enti pubblici e privati e con al associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- s. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti



Alfredo Cecchi



dalla normativa di settore	
<p style="text-align: center;">Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito</p> <p>L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.</p> <p>Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.</p>	<p style="text-align: right;">Aggiornato sulla base dell'art. 17 e 32 del CTS</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II – Soci</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 - Requisiti</p> <p>Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.</p> <p>Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.</p> <p>Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.</p> <p>Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 - Diritti</p> <p>I soci hanno diritto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere 	



all'elezione quali componenti di questi ultimi.

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

ovveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità


non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio o presso altre associazioni, le stesse attività svolte dall'Associazione.

non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

la qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo violato una o più disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Generale, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
 - d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota



Manuel Pardo

da rimborsi derivanti da convenzioni;
da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
da rendite patrimoniali e finanziarie
da attività di raccolta fondi
da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera u).

Riferimenti 15 e 17 CTS

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e utinarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, plusvalenze, proventi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Riferimento art. 87 CTS

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Quando le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono gli organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla

Riferimento Art. 30 e 31 del CTS



<p>normativa sul terzo settore;</p> <p>f. il Collegio dei probiviri.</p> <p>Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;</p> <p>Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'Associazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16 - Assemblea</p> <p>L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.</p> <p>Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17 - Convocazione</p> <p>L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione</p> <p>L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.</p> <p>Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.</p> <p>Si riunisce alsi ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.</p> <p>L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.</p>	



Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le assemblee ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

All'apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno due scrutatori per le votazioni per scheda.

In tutte le riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

In caso di parità alle votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.



Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento E rappresentanza

Ogni associato ha diritto a un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino a un massimo di tre deleghe.

Tutte le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente



specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente in sua assenza, del componente più anziano di età.

I amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Per le materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

1. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli ampliamenti di cui al precedente art. 21;

2. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

3. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

4. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del



[Handwritten signature and scribbles over the stamp]

<p>terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;</p> <p>e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 30 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci.</p> <p>La delibera di rigetto non richiede motivazione.</p> <p>f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio</p> <p>g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge su decisione unica del presidente;</p> <p>h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;</p> <p>i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.</p>	
<p>Art. 27 – Direzione esecutiva</p>	
<p>Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.</p> <p>Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.</p> <p>1. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.</p>	
<p>Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi</p>	
<p>Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.</p> <p>Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.</p> <p>Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.</p> <p>La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.</p> <p>Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.</p>	
<p>Art. 29 - Presidente</p>	



presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da membri effettivi e da due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili. Alla prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

In tutte le riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Alla sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.


In tutte le riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a



Handwritten signature in blue ink, likely of the president or a representative.

associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, è devoluto, previa gli eventuali necessari pareri positivi (anche ai sensi del D. Lgs. 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni) nonché nel rispetto degli altri limiti e procedure di legge e salva diversa destinazione disposta dalla legge medesima, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'Assemblea.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Antonio Pandico






opia conforme all'originale del documento e suoi allegati in più fogli
niti delle prescritte firme, depositato nei miei atti.
rino, il 27 (ventisette) dicembre 2021 (duemilaventuno)



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is highly stylized and difficult to decipher. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and a figure, surrounded by the text "REGISTRO DELLE SOCIETA' IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" and "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA".